

CLXVIII' TORNATA

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegno di legge (Seguito e fine della discussione di):

• Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie pag. 5630

Oratori:

BOSELLI, *presidente e relatore della Commissione* 5647, 5652
 DE BLASIO 5651, 5652
 FRACASSI 5651
 GAROFALO 5650
 OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 5630, 5652
 VITELLI 5650

Messaggio (del Presidente della Corte dei conti) . 5629

Relazioni (Presentazione di) 5630, 5653

Ringraziamenti 5629

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 5654

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, e i sottosegretari di Stato per le colonie, la marina, le finanze e il tesoro.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Discussioni, f. 748

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Paolo Zunino ho ricevuto la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Voglia gradire i nostri più sentiti ringraziamenti per le nobili ed elevate parole pronunciate in commemorazione del nostro compianto senatore avv. Paolo Zunino, ed essere interprete dei nostri sentimenti di gratitudine presso il Senato per le condoglianze che Vostra Eccellenza, con gentile pensiero ci partecipò.

« Con ossequio

Le nipoti del senatore avv. Paolo Zunino

« MARIA MORO VEROGGIO

« GEMMA BONTÀ VEROGGIO ».

« Rapallo, 25 novembre 1923.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di novembre 1923.

« Il Presidente.

« PEANO ».

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bollati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOLLATI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Re regio decreto 10 settembre 1923, n. 1939 riguardante la concessione sussidiata all'industria privata dei servizi di navigazione sul lago Maggiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bollati della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione dell'unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Anche innanzi a questo ramo del Parlamento mi è stato ripetuto - da taluni oratori - il disappunto e la meraviglia per la innovazione portata alla consueta procedura parlamentare in materia di Codici, poichè non vi è il solito disegno di legge ove i Codici figurano con le tradizionali divisioni in libri, in capi, in titoli, in sezioni, in articoli, ma relazioni che enunziano problemi e questioni piuttosto che risolverle.

Io non credo vi sia essenziale differenza fra il metodo seguito in questa occasione e l'altro che era divenuto consueto ed entrato nell'abitudine. Tuttavia se avessimo dinanzi a noi la

possibilità di lunghi indugi, forse percorremmo, anche questa volta, le vie usate; ma l'annessione delle nuove provincie ci costringe ad affrettare la unificazione della legge perchè non è lecito seguitare con leggi diverse e nemmeno è possibile estendere senz'altro tutti i nostri Codici ai nuovi territori.

Innanzitutto, si procurerebbe un urto stridente, data la diversità talora profonda delle leggi e delle consuetudini; poi non sarebbe opportuna l'estensione pura e semplice quando noi abbiamo la certezza che i tempi sono maturi per la rinnovazione dei Codici, dopo che da decenni vanno accumulandosi lavori preparatori intesi alla riforma che oggi vogliamo concludere.

Dinanzi all'altro ramo del Parlamento ho esposto minutamente le antinomie e le differenze fra la legge italiana e la legge austriaca; è bene stabilire e ribadire che queste gravi differenze sussistono e che da esse sgorga la necessità di una terza legge. Così ad esempio: In tema di diritto familiare sono notevoli le differenze tra le disposizioni legislative che regolano la posizione dei figli naturali, gli effetti della legittimazione, gli istituti della tutela e della curatela e della adozione. È evidente che, soprattutto in queste materie, non debbono esistere difformità; ed è evidente del pari che non potrebbe essere estesa senz'altro la nostra legislazione che, per tacere di altro, vieta ogni ricerca di paternità, regola in modo imperfetto e non soddisfacente la tutela, considera con disfavore l'adozione.

Devono pure necessariamente scomparire le gravi diversità legislative sulla forma della celebrazione del matrimonio o sugli impedimenti a contrarlo, argomenti peraltro per i quali non occorrono modificazioni alla nostra legge.

Differente è anche la disciplina dell'istituto dell'assenza, che il nostro Codice regola con disposizioni ormai antiquate, delle quali da tempo si ritiene necessaria la modificazione.

Meno gravi, ma non meno notevoli sono le differenze legislative in tema di diritti reali immobiliari. La diversa forma di pubblicità forse non è del tutto intollerabile, ma intollerabili sono la diversa misura e i diversi effetti del principio di pubblicità che, se pure attuato con metodi diversi, deve produrre identici effetti giuridici.

E, passando alla materia regolata dal Codice di commercio, non poche nè lievi sono le differenze legislative anche su punti fondamentali, quali potrebbero essere la nozione stessa dell'atto di commercio, l'ordinamento delle società commerciali, il sistema di pubblicità commerciale imperniato sulla tenuta del registro del commercio, le prescrizioni sui libri dei commercianti e via dicendo, argomenti questi sui quali le disposizioni del nostro Codice di commercio meritano revisione o innovazione.

Nè può essere trascurata la menzione di un altro punto assai importante regolato in modo troppo diverso tra le nuove e le vecchie provincie; alludo alla procedura di esecuzione collettiva contro i debitori non solventi, che nelle nuove provincie è comune a commercianti e a non commercianti, mentre da noi il fallimento è riguardato e regolato come istituto proprio dei commercianti.

Non tollerabili poi sono le differenze legislative in materia giurisdizionale, sia per quanto riguarda l'organizzazione stessa giurisdizionale, vigendo ancora nelle nuove provincie la ripartizione fra giurisdizione civile e giurisdizione commerciale, sia per ciò che attiene alle norme processuali, mentre, in questa materia, l'unità legislativa si impone.

E se il nostro ordinamento, fondato sul principio dell'unità giurisdizionale in materia civile e commerciale, può essere esteso senz'altro alle nuove provincie, non altrettanto è a dire per le vecchie norme della nostra procedura, che va riordinata con la formazione di un nuovo Codice.

Non mi sembra attendibile l'affermazione che per la unificazione non vi sia urgenza e che un lungo ritardo non nuoccia. Credo anzi che assai si sia ritardato.

L'onorevole Garofalo ha citato il precedente dei primi anni della unificazione italiana, quando, per alcun tempo, diverse leggi continuarono a convivere nello Stato; ma fu un inconveniente e un danno. E si cercò di ripararlo e lo si riparò. Se non si fu in tutto assolutamente solleciti, fu un male, non un bene da portarsi ad esempio.

Inconveniente maggiore - quello citato dal senatore Garofalo - di diversi codici penali e di diversi sistemi penali: talchè in alcune provincie poteva sussistere la pena di morte ed

in altre no ed il reo venir diversamente punito a seconda che il maleficio si fosse consumato al di qua o al di là del vecchio confine del Granducato di Toscana. Così la legge manteneva i vecchi confini e perpetuava le antiche divisioni.

Mi sembra che l'esempio addotto piuttosto persuada a sollecitare che a ritardare.

Dunque non è certo da pensare che si possa adottare la legge austriaca, ma nemmeno è sostenibile che la nostra legge attuale si possa estendere senz'altro. Alcuni principii possono utilmente essere accolti nei nostri codici. Come possa e debba avvenire la elaborazione di questi sarà deciso dalle Commissioni competenti, che avranno incarico della elaborazione e della redazione dei testi. Il Governo ha presentato relazioni che tracciano linee generali; ha creduto inopportuno di anticipare la risoluzione di questioni di dettaglio, che avrebbe creato vincoli prematuri e impacciati.

Ora è soltanto da dimostrare la necessità della compilazione dei nuovi codici e sono da approvarsi i criteri generali esposti nella nostra relazione.

Codice civile. — Il disegno di legge limita la riforma ad una serie di istituti che enumera (assenza, condizione dei figli illegittimi, casi di nullità del matrimonio, adozione, patria potestà, tutela, trascrizione e prescrizione) nonchè all'emendamento di quegli articoli che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono ritenuti formalmente imperfetti.

La delega richiesta dal Governo comprende altresì (art. 1, n. 3 del disegno di legge) la facoltà di coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alla stessa materia, di incorporare nel Codice civile le disposizioni delle leggi speciali e di modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Si è da taluno accennato alla necessità di una più estesa riforma - qualcuno la vorrebbe fin anche totale - del Codice civile e, sotto questo punto di vista, si è altresì accennato alla necessità di trasportare nel Codice civile quelle nuove disposizioni di carattere generale, che venissero a subire modificazioni per la riforma di istituti contemplati nel Codice di commercio.

Ritengo che, per questa parte, possano bastare le facoltà contenute nel n. 3 dell'art. 1 del disegno di legge. Ma, quanto ai limiti in cui deve rimanere circoscritta la riforma del Codice civile, è necessario non perdere di mira lo scopo principale ed urgente della delega che il Governo domanda, cioè la unificazione legislativa con le nuove provincie. La riforma del Codice civile non deve quindi varcare i limiti di tale necessità se non per quanto è imposto dalle esigenze di perfezione tecnica, di coordinamento e di unificazione delle disposizioni di carattere generale, che venissero modificate nella riforma degli altri codici.

Con questo ritengo che l'ampiezza di riforma richiesta dal senatore Scialoja possa essere soddisfatta.

Quanto agli istituti del Codice civile ai quali espressamente si riferisce il disegno di legge, le relazioni che lo accompagnano e specialmente quella presentata all'altro ramo del Parlamento ricordano ampiamente il materiale già esistente. Mi limiterò pertanto a riassumerlo brevemente.

Per l'assenza: al progetto Gianturco, che già affrontava taluni dei più importanti problemi in questa materia, segue quello della Commissione per il dopo guerra redatto dal prof. Ascoli, che contiene importanti innovazioni.

Per la condizione dei figli illegittimi i progetti Morelli (1875) Gianturco (1892 e 1893) Serani (1901) Zanardelli (1902) Scialoja (1910) Meda (1914-1920 1922) Lollini (1922) e le disposizioni della legge 18 luglio 1917, n. 1149 sugli orfani di guerra; materiale importante ed abbondantissimo per questa riforma ormai matura nella coscienza universale.

Per l'adozione e la tutela; le varie provvidenze adottate durante la guerra, per gli orfani dei caduti gloriosamente in difesa della Patria e le più larghe disposizioni della legge austriaca, che furono oggetto di recente accurata revisione.

Per la trascrizione: il disegno di legge presentato alla Camera nella tornata del 9 febbraio 1903 dai ministri Luzzatti, Ronchetti, Rava e Maiorana, il progetto completo presentato a questa onorevole Assemblea dal guardasigilli Scialoja il 3 marzo 1910, gli studi, su tale progetto, del Coviello e del Venezian, i la-

vori della Commissione per il dopo guerra, che accolse integralmente il progetto stesso apportandovi lievissime modificazioni.

La materia, che è stata oggetto di largo studio e che ha trovato nei progetti indicati anche formulazione precisa, ha dato modo in Senato e alla Camera, a vari ed autorevoli oratori di esprimere idee e voti dei quali sarà tenuto il massimo conto.

È materia che appassiona e che interessa. Non voglio aggiungere al discorso del senatore Scialoja e alla relazione della Commissione se non una precisa dichiarazione in materia di divorzio.

L'indissolubilità del matrimonio è principio al quale non deve essere attentato in nessuna guisa. (*Approvazioni*).

Non voglio diffondermi sulla questione della quale si occuparono parecchi oratori a proposito del secondo matrimonio del coniuge dell'assente.

L'ipotesi è di così infrequente realizzazione che non può avere grande interesse pratico. Tuttavia è interessante... l'interesse col quale - prima alla Camera poi in Senato - si è lungamente discusso del caso. Non voglio entrare in polemiche giuridiche. Gli oratori che han parlato prima di me hanno prospettato soluzioni acute e ingegnose.

Ma voglio ripetere che l'indissolubilità del matrimonio deve essere recisamente, inesorabilmente difesa. Lo so. Mi si possono citare mille casi pietosissimi nei quali il matrimonio finisce col costituire un ergastolo crudele e ingiustificato.

Ma perchè il sentimento popolare della Nazione prima e meglio che il senso giuridico intuisce la necessità che il matrimonio deve permanere indissolubile così come è nel nostro costume e nella nostra tradizione?

L'Italia ha questa progressiva ricchezza: il suo popolo meraviglioso che fisicamente e moralmente ogni giorno si aumenta, e acquista pregio. Questo avviene perchè l'istituto della famiglia è da noi saldo e rispettato.

Non esagero dicendo che questo istituto deve essere difeso con la stessa inesorabilità con la quale si difende la integrità della Patria. Per ciò, di fronte all'altissimo interesse comune, svaniscono tutti i piccoli particolari casi pietosi.

Sarebbe enorme iniquità se in Italia si lasciasse solo incrinare l'istituto della famiglia.

Dopo ciò non mi attardo intorno al cassetto elegante del secondo matrimonio dell'assente.

Affermo che, nè attraverso questa, nè attraverso altre ipotesi, si può consentire che si attenti al principio dell'indissolubilità; nè che, sotto la specie dell'interessante problema giuridico, transiti comunque il contrabbando.

Codice di Procedura Civile. — La legge formale ha una speciale importanza. Costituisce il costume forense. I lagni contro la lentezza della Amministrazione della giustizia sono insistenti. Dipendono in gran parte dalla complicazione procedurale.

Il Codice di procedura civile italiano, emanato sotto l'impulso dell'urgente necessità di unificare la varia legislazione processuale vigente nelle diverse regioni del Regno, risenti ben presto la influenza delle circostanze nelle quali fu elaborato, poichè, al soffio della vita ed al contatto delle situazioni pratiche, non tardò a rivelare deficienze, lacune ed inconvenienti di notevole gravità: soprattutto una pesantezza impacciante e una complicazione di forme che rendeva eterne le procedure. Ispirato al codice francese del 24 aprile 1806, non ne portò nel sistema la fisionomia fondamentale della oralità. Il sistema scritto ebbe un'assoluta prevalenza.

Nell'ordinamento del codice il tipo ordinario processuale fu il formale mentre il sommario fu la norma di eccezione; e il procedimento formale è nella sua essenza scritto, poichè ne è norma generale che qualsiasi istanza, risposta o altro atto relativo all'istruzione della causa deve farsi mediante comparsa e una volta rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, ossia prima dell'udienza, non è ammessa alcuna ulteriore comparsa e le parti non possono produrre nuovi documenti nè fare nuove istanze od eccezioni.

Pur essendo possibile la esecuzione delle prove all'udienza ed essendo anzi prescritta per il giuramento, non ne viene confermato il carattere dell'oralità.

Il procedimento sommario del 1885 ha invece l'apparenza dell'oralità poichè sopprime la discussione preparatoria e all'udienza riserva l'attività delle parti e del giudice; ma esso pure,

come il processo formale, richiede che le deduzioni delle parti si estrinsechino per iscritto.

Portando immediatamente le controversie all'udienza sotto la direzione più o meno continua del giudice, fu preferito dalla classe forense, come quello che imprimeva al giudizio una maggiore scioltezza ed economicità in confronto del processo formale e venne poi in pratica esteso a tutte le liti.

Gli usi giudiziari modificavano così le discipline del codice, invertendo il rapporto tra i due sistemi e maturando lentamente la riforma, che poi culminò nella legge 30 marzo 1901, n. 107.

Tuttavia anche il processo sommario, che fu preferito come male minore, non rispondeva alle esigenze della giustizia che, di fronte all'intrecciarsi sempre più rapido dei rapporti, avrebbe richiesto soluzioni più pronte e meno accessibili all'artificio e alla resistenza delle parti.

Il modo come il processo sommario era congegnato nel codice implicava che il contraddittorio dovesse essere improvvisato all'udienza senza una preventiva conoscenza delle ragioni avversarie e quindi senza una seria possibilità di difesa contro di esse. Ma il presupposto del sistema che lo cause da trattarsi a rito sommario non richiedessero istruzione si palesava in pratica molte volte infondato, onde fu mestieri, nella consuetudine forense, far ricorso alle norme del rito formale, per rendere possibile uno svolgimento istruttorio della controversia. Se non che, non essendo compatibile col sistema sommario l'intervento pronto ed economico del presidente del collegio per gli incidenti e la istruzione, fu d'uopo rimettere i provvedimenti al collegio, il quale, di solito, decideva con sentenza anche sull'accordo delle parti. Di qui derivava una maggiore complicazione di procedura e un aumento grave del costo del giudizio, per l'ammessa impugnabilità delle decisioni interlocutorie.

La legge ed il decreto del 31 marzo e 31 agosto 1901 si proponevano importanti finalità: primo accogliere e sanzionare, nella norma legislativa, l'uso forense ormai costante; poi, assicurare al giudizio l'assidua vigilanza e direzione del magistrato e alle parti la possibilità di una istruttoria comoda e sicura, e secondo i casi anche breve e semplice, ogni volta che se ne

manifestasse la necessità; *inoltre* garantire ai litiganti la maggiore libertà e tutela nello svolgimento delle proprie ragioni e nella difesa contro quelle dell'avversario, eliminando il pericolo delle insidie rivelantisi nella trattazione all'udienza; *infine* mantenere la possibilità di adottare il procedimento formale nell'ipotesi in cui si dimostrasse utile per la natura della lite o nell'interesse delle parti. Ma non tutte né con eguale efficacia codesta finalità trovarono attuazione.

La legge portava in sé il vizio di origine perchè si limitava a riordinare il procedimento senza por mano a una radicale innovazione del sistema processuale.

L'innesto di norme e garanzie del procedimento formale nel sommario se, da un lato, giovò alle parti e all'istruttoria, dall'altro mantenne i difetti del primo. L'istruttoria sviluppatesi in una serie di udienze, anzichè attraverso una serie di termini, presenta il più delle volte una indefinita successione di arresti per effetto di questioni incidentali che danno luogo a cause distinte, coi relativi gravami, così che il processo, nel suo svolgimento, si fraziona e si snoda in vari altri, su cui il collegio bene spesso decide con la composizione di magistrati diversi da quelli innanzi ai quali la causa principale fu iniziata.

L'attuazione della timida riforma diede in pratica la sensazione che la semplicità e la celerità del processo costituiscono una aspirazione insoddisfatta. La molteplicità delle comparse che si scambiano nelle successive udienze, la discussione ridotta sovente ad una finzione perchè limitata alla lettura delle conclusioni, l'esperimento della prova davanti al giudice delegato senza alcuna preoccupazione circa la effettiva partecipazione di esso alla decisione della causa, la nessuna iniziativa concessa al magistrato in ordine alla formazione del materiale di fatto che dovrà costituire la base del giudizio, la possibilità indefinita di cause incidentali che distraggono l'attività del giudice dalla risoluzione del merito della controversia, rendono l'attuale sistema processuale impari, nella sua essenza, alle fondamentali esigenze di benintesa oralità e concentrazione che, per opinione ormai comune, debbono informare il processo civile e che sono un pregio di numerose legislazioni straniere.

Vi è poi una serie di modificazioni ed aggiunte legislative apportate alla procedura, precedenti e seguenti la legge sul procedimento sommario.

Altre disposizioni modificatrici di talune speciali norme del Codice di procedura sono contenute in una serie di provvedimenti che è superfluo ricordare singolarmente sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio davanti alle preture, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti; le tre convenzioni internazionali dell'Aja del 14 novembre 1896, del 1902 e del 1905; il Regio decreto 4 novembre 1919 e quello 7 dicembre 1920 sulla estensione della giurisdizione della Corte di cassazione di Roma ai territori annessi; il Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, relativo alla esecuzione degli atti delle autorità straniere.

Accanto a questi provvedimenti di carattere particolare e limitato altri ne furono disposti che regolano materia più ampia e importano innovazioni sostanziali.

È notevole il Regio decreto 20 marzo 1913 sull'ordinamento giudiziario in Libia, nel quale si accolgono riforme processuali che avevano fatto oggetto di studi in lavori preparatori dei quali poi farò cenno.

Ad esempio:

a) facoltà di preventiva rinuncia a un grado di giudizio ed anche all'appello e al ricorso per cassazione;

b) iniziativa del giudice al quale sono accordate facoltà discrezionali per conciliare e limitare esuberanze istruttorie, dirigere il processo e integrare l'attività delle parti in quanto possa essere utile ai fini di giustizia.

È pure consentita la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta e sono semplificate le nullità di forma.

Di poco posteriori all'ordinamento giudiziario della Libia sono le norme per il funzionamento del giudice unico nei tribunali del Regno, sancite col Regio decreto 27 agosto 1913 per l'attuazione dell'art. 18 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, articolo che istituiva il giudice unico nei giudizi di prima istanza in materia civile.

La riforma ebbe una portata assai limitata, quantunque contenesse alcune norme che rappresentano un indubbio progresso legislativo e

sulle quali mi fermerei se non temessi di appesantire il discorso.

Vi sono tracce di adesione al principio di iniziativa del giudice e semplificazioni notevoli massime dell'istruttoria della causa.

Vi è anche l'osservanza dell'identità fisica del magistrato durante tutto il corso della lite, secondo - si dice nella relazione ministeriale - l'esigenza razionale ormai universalmente riconosciuta.

Ma la riforma del giudice unico ebbe breve vita e fu sollecitamente abrogata la legge che l'attuava.

L'insuccesso fu dovuto anche ad un misonesi-
smo, che si manifesta come fenomeno costante, specialmente quando si toccano vecchie consuetudini giudiziarie alle quali le classi forensi - con l'abitudine - finiscono con l'affezionarsi. E allora la critica si acuisce contro il nuovo con una inesorabilità appassionata e finisce col disconoscere anche quello che vi può essere di buono.

Il che ammaestra come, in questo genere di riforme, è necessario procedere con assoluta cautela. La pratica giudiziaria, cementata e corretta dalla giurisprudenza, adatta la norma e finisce col renderla bene accetta.

Continuando nell'elencazione delle parziali riforme del processo civile farò cenno del procedimento per ingiunzione o monitorio o per mandato, di antica tradizione italiana e già accolto in molte legislazioni straniere, che fu disciplinato dal Governo col decreto delegato del 24 luglio 1922. Esso che, aveva da tempo applicazione in talune leggi speciali, semplifica notevolmente il procedimento, in quanto ha lo scopo di evitare una grande quantità di cause che si svolgono di solito in contumacia, perchè non seriamente contestabili, e che graverebbero inutilmente gli uffici giudiziari delle formalità di un giudizio e le parti delle spese relative.

La legge 15 settembre 1922, n. 1287 che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori e il Regio decreto 22 settembre 1922, che la integra, approdano essi pure, sotto diversi aspetti, al risultato di semplificare ed accelerare i giudizi. Detta legge, aumentando la misura della competenza del giudice unico, in relazione alla svalutazione della moneta, sottrae anzitutto al collegio o al pretore una

quantità ingente di cause, che possono perciò svolgersi con la più semplice procedura del grado inferiore. In secondo luogo unifica il termine per l'appello nelle materie civili e commerciali e in parte lo abbrevia. Poi limita l'opportunità della eccezione di incompetenza per valore per il motivo che sia stato adito dall'attore un magistrato di grado superiore, disponendo che tale eccezione deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa e non può essere dichiarata di ufficio; e così pure non può formare oggetto di appello quando non sia stata dedotta in prima istanza. È in tale modo consentita (con l'effetto di eliminare l'incentivo a liti) la derogabilità delle norme sulla competenza per valore, analogamente a ciò che, in via più generale, è ammesso nelle legislazioni germanica ed austriaca e nel diritto processuale inglese, ed è stabilito nell'ordinamento giudiziario per la Libia.

Il Regio decreto 22 settembre 1922, nel regolare il procedimento davanti il pretore e il conciliatore, ha a sua volta introdotto notevoli innovazioni, sia di semplificazione del procedimento, sia di estensione dei poteri del magistrato in rapporto alle attività e alle finalità processuali.

In particolare: il provvedimento che ammette un mezzo istruttorio è immediatamente esecutivo, se si tratti di ordinanza, provvisoriamente esecutivo di diritto, se si tratti di sentenza. La decisione delle questioni incidentali è di diritto unita al merito, salvo che le parti siano d'accordo per la decisione separata. Parimenti, solo nella discussione sul merito, possono essere proposti e svolti i motivi di reclamo contro il provvedimento (ordinanza) che risolve qualsiasi incidente sorto durante la esecuzione di un atto istruttorio: si ha qui una perspicua applicazione del principio della concentrazione processuale.

La oralità e la connessa estensione dei poteri del giudice hanno pure ampio riconoscimento. Il pretore, nell'ammettere l'interrogatorio, può ordinare che vi assista in persona l'altra parte (la quale a sua volta può rivolgere opportune domande all'avversario) e dirigere all'interrogante le domande che crede utili per chiarire la verità in relazione all'oggetto della prova. Esso può sempre far rilevare alle parti, in contraddittorio e mediante pro-

cesso verbale, i motivi per cui si ritiene incompetente, le lacune dell'istruzione e le irregolarità degli atti che possono essere riparate senza pregiudizio dei diritti quesiti; come può vietare alla parte inesperta di difendere da sola la causa con pregiudizio delle sue ragioni. In ogni caso deve tentare la conciliazione delle parti, se ne apparisce la possibilità, e il processo verbale, che ne fa menzione, ha forza di titolo esecutivo.

Questa legge non è ancora entrata in vigore.

La vasta riforma delle circoscrizioni ha persuaso il Governo della necessità di differirne l'attuazione sino a che i nuovi uffici giudiziari non siano pienamente assestati e posti in condizione di sopportare, senza pericolo di congestione, il nuovo lavoro che cadrà su di essi. Questa messa in valore per la maggior parte è già avvenuta e per il resto avverrà fra breve.

Per rispondere ad un voto espresso dall'onorevole relatore senatore Mortara dirò che ritengo opportuno - malgrado la complessa riforma procedurale della quale ci occupiamo - che l'esperimento della nuova competenza e del regolamento che la disciplina debba aver luogo al più presto. Innanzi tutto perchè risponde ad una necessità e poi perchè la semplificazione della forma adottata nel regolamento può anticipare un'utile pratica, con vantaggio non solo del processo ma anche di addestramento dei giudici e delle parti a modi più agevoli e solleciti.

Ritengo però che la derogabilità della competenza per valore debba subire una limitazione; quella cioè della inibizione - quando si sia adito un giudice superiore - di ogni rimedio d'appello, principio questo non senza precedenti anche nostrani, che è imposto dalla necessità di rendere impossibili le speculazioni di coloro che possono avere interesse a complicare le cause e rendere più redditizi i patrocinii, frustrando le essenziali finalità semplificative della legge.

Non credo di attardarmi sulla procedura riguardante le giurisdizioni speciali dei probiviri e del Consiglio di Stato, nè di toccare le innumerevoli creazioni di giurisdizioni speciali avvenute in questi ultimi anni con abbondanza iperbolica.

Nella procedura dei Tribunali delle acque pubbliche sono pregevoli innovazioni riguar-

danti l'iniziativa del giudice, i modi della assunzione della prova e tutte quelle norme che denotano come il legislatore si sia preoccupato della oralità del processo e della celerità e semplicità di esso.

Non illustro provvedimenti procedurali adottati su mia proposta in relazione all'unificazione della Cassazione ed alla notifica degli atti a mezzo della posta.

Questa sommaria esposizione (lunga però per un discorso e per la sopportazione degli ascoltatori) è intesa a dimostrare come la necessità di semplificazioni procedurali si sia manifestata attraverso un continuo sforzo legislativo, come però le misure, regolanti non tutta la materia ma, a volta a volta, un frammento di essa, abbiano dato risultati caotici e talora non perfettamente coerenti; come la preoccupazione dell'interprete debba essere spesso quella di orientarsi nel labirinto delle diverse leggi e regolamenti.

La necessità di una riforma totale è manifesta ed urgente, specie di fronte all'unificazione legislativa con le nuove provincie. Non è sostenibile che la nostra legge formale si possa estendere così come è.

Occorre dunque concludere e sollecitamente. Vi sano in materia autorevoli e pregevoli progetti che conviene rievocare.

Due disegni furono presentati alla Camera dal guardasigilli del tempo onorevole Orlando il 16 marzo 1908 - il 24 maggio 1909.

Molte innovazioni progettate in quei disegni furono adottate in alcuni dei provvedimenti dei quali ho discorso.

Troviamo nei progetti Orlando: obbligo di eccepire la incompetenza per valore (che non è rilevabile d'ufficio), prima di qualsiasi istanza; - rinunzia preventiva alle impugnazioni ordinarie; abbandono del rito formale; notificazioni a mezzo postale; abolizione del giuramento decisorio; facoltà nel conciliatore e nel pretore di ordinare d'ufficio atti istruttori; impugnabilità, solo congiuntamente alla sentenza definitiva, delle ordinanze emesse per disporre tali atti o per risolvere contestazioni incidentali avanti i tribunali e le corti d'appello. Si attribuiva poi al magistrato, sia in primo grado che in appello, la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti, tanto per interrogarle separatamente o in confronto tra loro, quanto

per indurle a conciliare o a transigere la lite. Sull'esempio delle leggi processuali austriaca e germanica ed in conformità ad antica tradizione italiana si disponeva che, nella prova testimoniale, dovessero essere indicati i nomi dei testimoni nell'atto medesimo in cui la prova si articola, onde evitare molti degli inconvenienti cui dà luogo l'esperimento della prova stessa; e infine si ammetteva la perizia e l'ispezione giudiziale in via preventiva.

Riguardo ai mezzi di impugnazione, il progetto conteneva varie importanti disposizioni.

Disciplinava i motivi di impugnativa per rinvocazione e per cassazione aumentando il numero dei primi e riducendo il numero dei secondi in relazione all'indole e alle finalità dei due istituti, e dichiarava proponibile il ricorso per cassazione contro le sentenze inappellabili purché definitive, ad eccezione di quelle emesse dai conciliatori; provvedeva quindi a riordinare le norme generali sul funzionamento del giudizio di cassazione e a regolare i rapporti fra le varie corti.

Introduceva anzitutto il procedimento per impugnazione.

Poneva interessanti regole generali sull'esecuzione forzata, eliminando talune controversie sulla materia.

Introduceva poi un nuovo organismo processuale, che è oggetto di molte discussioni, la liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore non commerciante.

Segue il progetto della sottocommissione per il dopo guerra noto col nome di progetto Chiovenda.

I principii ai quali si informa il progetto di legge possono riassumersi, come è detto nella relazione che lo precede, nei seguenti concetti fondamentali:

1. Prevalenza della parola come mezzo di espressione temperata con l'uso di scritture di preparazione e documentazione;

2. Immediatezza del rapporto fra il giudice e le persone di cui egli deve valutare le dichiarazioni;

3. Identità delle persone fisiche che costituiscono il giudice durante la trattativa della causa;

4. Concentrazione della causa in un unico periodo (dibattimento) da svolgersi in un'udienza o in poche udienze vicine;

5. Inappellabilità delle interlocutorie.

I primi quattro concetti tendono ad imprimere al processo civile la caratteristica della oralità. Permangono, è vero, anche secondo il progetto Chiovenda, le scritture, ma queste hanno importanza del tutto secondaria. Come è spiegato nella relazione, il fatto che il nostro Codice ammetta l'udienza e la discussione orale non significa che il processo sia orale, come, per contrario, il fatto che il regolamento austriaco ammetta le scritture non vuol dire che il processo austriaco sia scritto. Il processo civile potrà dirsi scritto od orale a seconda della importanza che in esso si dà alla oralità od alla scrittura. La questione è pertanto sulla prevalenza dell'uno piuttosto che dell'altro elemento, il cui simultaneo concorso è inevitabile nel processo civile. Il progetto Chiovenda dà assoluta prevalenza all'elemento della oralità. A tale concetto corrispondono necessariamente gli altri della immediatezza e della concentrazione del rapporto processuale e della identità delle persone che costituiscono il giudice durante la trattazione della causa.

Il quinto concetto (inappellabilità delle interlocutorie) non è necessariamente collegato al sistema della oralità e costituisce indubbiamente uno dei modi più efficaci di sveltimento del processo civile, come fu espressamente dichiarato nella relazione al disegno di legge presentata all'altro ramo del Parlamento, salvo quelle opportune cautele che valgano ad eliminare la eventualità di gravi e molteplici contestazioni sul carattere della sentenza.

Il progetto Chiovenda pone in tutta la sua ampiezza ed in tutta la sua complessa gravità il problema della trasformazione del processo civile nel senso di attribuire assoluta prevalenza all'elemento della oralità. Negare il vantaggio delle innovazioni proposte sarebbe assurdo. Oralità, immediatezza e concentrazione processuale sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria.

Ma occorre aver riguardo alla pratica, alle abitudini forensi, ai costumi giudiziari.

A questo ordine di idee ritengo pertanto che debba rivolgersi la riforma: introdurre nel processo civile tutto quello che più sia possibile di oralità, immediatezza e concentrazione senza sovvertirne il carattere fondamentale, perchè un sovvertimento radicale potrebbe avere, in pratica, risultati assai difformi da

quelli che tutti desideriamo raggiungere: la maggiore speditezza ed agilità del processo civile.

Recentemente il senatore Mortara ha pubblicato sulla Giurisprudenza italiana, uno schema di progetto di nuovo Codice di procedura civile, che ribadisce sostanzialmente i concetti ai quali ho accennato.

Da questo pregevole lavoro, accompagnato da ampie note illustrative, potrà essere tratta abbondante materia per la riforma.

Stabilire la proporzione fra l'elemento orale e lo scritto, assumere dal processo di tipo germanico quel che è utilizzabile senza snaturare il nostro tipo processuale, ecco il problema di carattere essenzialmente tecnico che occuperà i competenti per un'opera legislativa che avrà grandissima importanza.

Insomma, ripetendo quanto dissi a conclusione del mio discorso alla Camera, io non ritengo che il progetto Chiovenda sia accettabile in pieno, non ritengo che sia da respingersi e porre in oblio il nostro processo sommario che ha dei pregi e che è suscettibile di miglioramenti. Già, quando si dice processo orale, processo scritto, si dice una cosa inesatta ed imprecisa. Il tipo processuale non può essere esclusivamente scritto, nè esclusivamente orale, i due elementi si sovrappongono, coesistono; a seconda delle prevalenze dell'uno o dell'altro prende nome il tipo processuale. È questione tecnica da risolversi tecnicamente e con ponderazione, traverso una minuta disamina che deve condurre alla proporzione ed alla distribuzione dei due elementi scritto e orale.

Il senatore Mortara, commentando la dizione dell'articolo 1 n. 2 del disegno di legge, ha ieri espresso il dubbio che la formula « comprendendo in quest'ultimo (Codice di procedura civile) anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali » implichi la necessità della comprensione, nel nuovo Codice di procedura civile, di tutti gli istituti processuali regolati in altri codici e leggi speciali e quindi, ad esempio, anche della procedura fallimentare.

È appena il caso di avvertire che la disposizione è puramente facoltativa, si rende cioè applicabile solo ed in quanto sia ritenuto necessario includere, nel Codice di procedura civile, istituti processuali regolati da altri codici

e da leggi speciali, non obbligatoria ed inderogabile, perchè tutte le disposizioni sono rette dalla frase con la quale comincia l'articolo primo « il Governo del Re è autorizzato... ». Facoltà dunque, e non obbligo, che si estende a tutte le ipotesi contemplate.

Con questa dichiarazione ritengo che il dubbio sollevato dal senatore Mortara non possa destare alcuna preoccupazione.

Altro gravissimo argomento di riforma: il Codice di commercio.

L'inizio degli studi per la riforma del Codice di commercio può farsi risalire al 1891, quando il Guardasigilli del tempo onorevole senatore Luigi Ferraris, con lettera circolare del 1° settembre 1891, ricordando come ripetutamente, ed anche in quell'anno, nelle discussioni del bilancio del Ministero della giustizia, fossero stati espressi voti affinché, avvicinandosi il compimento del decennio di esperimento della pubblicazione del Codice di commercio del 1883, si venisse e con profitto ad un riesame del Codice stesso, fece « appello ai magistrati, alle Camere di commercio, agli ordini forensi ed a quanti e per scienza e per pratica possano illuminare il legislatore » pregandoli « di volere sui quesiti da esso formulati, esprimere in modo breve e preciso il loro avviso, i loro consigli estendendoli agli usi e alle consuetudini locali ».

Successivamente il ministro Guardasigilli, senatore Calenda dei Tavani, di concerto col ministro per l'agricoltura, industria e commercio, l'illustre e venerato presidente della attuale Commissione speciale onorevole Boselli, nominò, con decreto 12 aprile 1894, una Commissione presieduta dal senatore Auriti, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, « con incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di commercio ».

La Commissione nella sua prima adunanza plenaria del 2 maggio 1894 si divise in quattro sottocommissioni, alle quali fu affidato l'esame di altrettante parti del Codice di commercio.

Delle quattro sottocommissioni due soltanto concretarono i loro lavori in proposito, che vennero poi esaminati dalla Commissione plenaria, e cioè la sottocommissione per lo studio della legislazione delle società commerciali e quella sul concordato preventivo e sul fallimento.

La sottocommissione per lo studio della legislazione sulle società commerciali presentò nella adunanza del 12 maggio, 1894 all'esame della Commissione una relazione, redatta dal commissario prof. Vivante, che rende conto delle modificazioni proposte dalla sottocommissione sui vari punti del Codice.

Gli argomenti principali, che formarono oggetto delle proposte della sottocommissione, riguardavano l'ordinamento legislativo più completo e più tecnico, idoneo ad attenuare gli abusi degli amministratori e le tristi sorprese degli azionisti, un maggiore e più efficace controllo dell'autorità giudiziaria per assicurare l'osservanza delle disposizioni legislative, una disciplina più completa della società a responsabilità illimitata, il miglioramento delle norme relative all'amministrazione della società anonima col prescrivere una contabilità sociale più completa ed evidente, col mettere i sindaci in una posizione autorevole ed indipendente, col determinare con precisione gli uffici e la responsabilità dei direttori e degli amministratori, il riconoscimento di una nuova forma di società a capitale variabile, la maggiore garanzia per i depositi bancari.

In modo più particolare, le proposte della sottocommissione consistevano;

circa la *costituzione della società* nella istituzione del giudice delegato alla tenuta del registro della società, nell'imporre a tutte le società l'obbligo di dare a chiunque ne faccia richiesta, copia dello statuto e dell'ultimo bilancio, nel fare obbligo anche agli amministratori della società in nome collettivo e in accomandita di fare registrare l'atto costitutivo, nel demandare alle Corti di appello il compito di verificare la regolarità della costituzione della società, nell'istituire la giurisdizione esclusiva della Corte di cassazione di Roma sulle controversie riguardanti tale materia, nello stabilire un termine per le azioni di nullità per irregolare costituzione di Società;

circa le *società in nome collettivo e in accomandita semplice*, nel dettare norme circa la distribuzione degli utili, la costituzione di riserve, la reintegrazione delle perdite, e in generale nell'accentuare l'autonomia del patrimonio sociale di fronte a quelle individuali dei soci, dei quali la responsabilità rimane sussidiaria;

circa le società per azioni. - a) proposte particolareggiate riguardano i *direttori* e gli *amministratori*, imponendo al direttore l'obbligo di dare cauzione, stabilendo i casi di incompatibilità, limitando a quattro anni la durata del mandato, precisando le condizioni di ineleggibilità, rafforzando le responsabilità degli amministratori, riconoscendo alle minoranze speciali diritti di controllo e di iniziativa;

b) per i sindaci si propone di imporre l'obbligo della cauzione, di rafforzare la loro azione di vigilanza, rendendo obbligatorio l'intervento di almeno uno dei sindaci nelle adunanze degli amministratori;

c) per le *assemblee*, allo scopo di renderne più sincera la costituzione, si propone l'obbligo del deposito preventivo delle azioni, un largo termine per la convocazione, e alcune norme per l'esclusione dal voto nel caso di conflitti di interessi.

Seguono inoltre proposte riguardanti l'emissione delle *azioni* (versamenti e indisponibilità dei tre decimi, responsabilità dei sottoscrittori) con speciale riguardo alle *società di credito*, per le quali è proposto di stabilire un privilegio a favore dei depositanti su di una parte dell'ammontare delle azioni, che diventerebbero così indisponibile.

Alcune proposte riguardano le norme del codice concernenti le deliberazioni per le *modificazioni dello statuto* (numero dei votanti, ecc.) e il *diritto di recesso* dei soci dissenzienti, e la emissione delle *obbligazioni*.

Infine altre proposte riguardano la *compilazione del bilancio*, per la quale norme precise e particolareggiate contemplano la iscrizione delle varie partite, l'*esame del bilancio* da parte dei soci, la distribuzione dei dividendi e degli interessi, la formazione della riserva.

Circa le *società civili* è proposta la loro assimilazione a quelle commerciali.

Infine la sottocommissione propone l'introduzione nel nostro diritto delle *società a capitale variabile*.

Queste sono le proposte illustrate dalla relazione, che rende conto dei lavori compiuti dalla Commissione nel 1894-1895. E queste proposte costituirono la base degli studi successivi, che furono ripresi dopo un decennio, quando il ministro Finocchiaro Aprile, con decreto 15

ottobre 1905, ricostituì la Commissione nominata nel 1894.

La nuova Commissione nella sua prima adunanza plenaria, tenuta il 1° ottobre 1905, si divise in cinque sottocommissioni.

La sottocommissione per lo studio delle disposizioni relative alle società commerciali, presieduta dall'onorevole Luzzatti e successivamente dal comm. Besso, tenne parecchie sedute durante gli anni 1905 e 1906 e riprese in esame le proposte già approvate nella sessione 1894-95, congiuntamente a nuove proposte presentate dal relatore Prof. Vivante e dal Prof. Manara. I lavori nella Commissione non furono poi proseguiti.

In base agli studi e ai progetti precedenti fu preparato ad iniziativa del guardasigilli Scialoja nel 1909 un nuovo progetto di riforma generale del titolo IX libro 1° del codice di commercio, progetto che, completato sotto il Ministero successivo, fu pubblicato da qualche rivista ed è noto sotto il nome « progetto Fani-Luzzatti ».

Da questo progetto furono stralciate nella massima parte le più importanti disposizioni che formarono il progetto preparato a cura della Commissione del dopo guerra.

I punti principali contemplati in questo progetto sono i seguenti:

1. Affermazione della personalità giuridica delle società commerciali e relative conseguenze;

2. Norme sul controllo di legalità nella costituzione delle società commerciali e sulla pubblicazione degli atti sociali;

3. Disposizioni sulle società irregolari e sulla responsabilità personale dei soci e degli amministratori per le obbligazioni sociali;

4. Obbligo imposto a tutte le società, di qualsiasi specie, di comunicare i documenti sociali a chiunque ne faccia richiesta;

5. Norme sui vantaggi che possono essere riservati ai promotori delle società, con la istituzione di buoni di partecipazione agli utili.

6. Regime dei conferimenti in natura e limitazione alla vendita di azioni da parte dei sottoscrittori, prima che la società sia legalmente costituita;

7. Norme sulla responsabilità dei promotori, sulla cauzione degli amministratori e sulla pub-

blicazione della nomina degli amministratori e direttori;

8. Norme sulla responsabilità degli amministratori e dei direttori e sull'esercizio dell'azione relativa contro di essi;

9. Norme e termini per la convocazione dell'assemblea e norme per l'intervento, previo deposito delle azioni, e per l'esercizio del diritto di voto delle azioni date in pegno e a riporto;

10. Requisiti per le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie e norme sul diritto di recesso dei soci dissenzienti;

11. Disposizioni speciali sulle azioni privilegiate e sulle azioni di lavoro, con riguardo alla possibilità di partecipazione operaria agli utili ed alla gestione della società e di altre forme di partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici in società commerciali;

12. Norme sull'intervento all'assemblea di mandatari dei soci;

13. Disciplina della opposizione alle deliberazioni dell'assemblea;

14. Garezie per gli aumenti di capitale, circa il versamento dell'ammontare delle azioni e le limitazioni alla vendita e alla cessione di esse;

15. Regime delle obbligazioni, con norme circa l'emissione di esse, la reale costituzione delle garanzie promesse o la regolarità delle operazioni di sorteggio e con la costituzione dell'assemblea degli obbligazionisti, il rappresentante dei quali ha diritto di sorvegliare l'andamento della società, e tutela degli interessi dei portatori di obbligazioni;

16. Norme sulla esatta compilazione dei bilanci e sulla costituzione delle riserve, con speciale riguardo alle società bancarie che ricevono depositi;

17. Rafforzamento del potere di controllo dei sindaci;

18. Alcune disposizioni sulle società estere;

19. Penalità per le trasgressioni.

Da ultimo, il progetto redatto dalla Commissione nominata con decreto 8 novembre 1919 del guardasigilli Mortara.

Questo progetto, che comprende tutte le materie del Codice, tranne il fallimento e il diritto marittimo, e va sotto il nome di progetto Vivante, progetto di cui la Commissione parlamentare ha riconosciuto l'autorità veramente

insigne, contiene notevoli innovazioni, che possono riassumersi come appresso:

Figura del piccolo commerciante, regolamento delle ditte e della concorrenza sleale, sistema di pubblicità, regolamento dei titoli di credito e di molte specie di vendita, riforma del contratto di riporto, del deposito bancario di denaro e di titoli, disciplina della posizione degli agenti di commercio e delle assicurazioni, rielaborazione del contratto di trasporto di persone e di merci e di quello di mutua assicurazione.

Mi limiterò a ricordare alcuni fra i più notevoli argomenti, sui quali si sono accese discussioni.

Ricorderò, per esempio, la questione della estensione del concetto di commerciante e dell'atto di commercio in rapporto specialmente all'esercizio dell'agricoltura.

Ricorderò, in materia di società commerciale, i molteplici problemi, gravissimi per le loro ripercussioni sull'economia nazionale, relativi al migliore ordinamento della società per azioni, per quanto riguarda soprattutto la responsabilità degli amministratori e la protezione degli azionisti, sui quali punti occorre che la disciplina legislativa, se da un lato garantisca la correttezza dell'amministrazione e la sincerità delle assemblee, non soffochi dall'altro le iniziative né intralci l'attività sociale. Ancora, in materia di società, ricorderò i dissensi circa l'opportunità o meno d'introdurre nella nostra legge il nuovo tipo di società a garanzia limitata, che il progetto preliminare propose considerandola come forma più semplice, più economica, più familiare e meglio adatta alle piccole imprese.

La disciplina delle società cooperative, che nel progetto furono fuse nel gruppo delle società a capitale variabile, costituiscono un altro dei punti discussi in tema di società, specialmente sulla convenienza di collocare nel Codice, ed entro quali limiti, regole autonome e generali sulle dette società cooperative.

L'illustre senatore Luzzatti, che giustamente si preoccupa della sorte delle Banche Popolari Cooperative, credo potrà tranquillizzarsi. Nessuno vorrà disconoscere l'importanza e la benemerita di tali istituti nella vita economica del paese e nessuna vorrà quindi turbarne l'esistenza e il funzionamento.

Questione di notevole importanza, anche sotto l'aspetto politico e finanziario, è quella concernente le limitazioni e le garanzie che potessero eventualmente essere stabilite per i depositi bancari o per taluni tipi di essi.

Tutti questi argomenti e le altre materie che formano oggetto di innovazioni, come la disciplina del contratto di riporto, le regole generali sulla circolazione e la trasformazione dei titoli di credito, le norme generali sulle obbligazioni commerciali in rapporto anche alle disposizioni, che hanno posto nel Codice civile, la disciplina di taluni contratti speciali e via dicendo dovranno avere la loro sistemazione nel testo definitivo del Codice, dopo ampio e maturo riesame.

Progetti sul fallimento. — Tra le sottocommissioni in cui si suddivise la Commissione del 1894; quella che ebbe per oggetto dei suoi lavori la materia del fallimento, presieduta dal Cons. Penserini, dopo aver preparato un progetto sul concordato preventivo (che divenne poi la legge 24 maggio 1903) proseguì nei suoi lavori. Dai vari commissari furono intanto predisposti alcuni progetti preliminari sui vari argomenti e precisamente:

Dal Cons. Penserini sui reati in materia di fallimento (art. 16 a 18; 694 a 696; 855 a 867 del Codice di commercio);

Dal Cons. Alaggia sulla materia della rivendicazione e dei diritti della moglie del fallito (780 a 787 del Codice di commercio);

Dal prof. Bolaffio sulla materia delle impugnative degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori (art. 707 a 711 del Codice di commercio);

Dal prof. Mortara sulla procedura pel fallimento e pel concordato, tutte le altre disposizioni del titolo III, e alcune altre del libro IV del Codice di commercio.

I singoli progetti vennero discussi ed approvati dalla sottocommissione e coordinati in modo da formare un progetto, approvato nel 1900, per sostituire con esso il libro terzo del Codice.

Ricostituita nel 1905 dal guardasigilli Finocchiaro Aprile la Commissione per la riforma del Codice di commercio, fu formata in seno ad essa una sottocommissione, presieduta dal primo presidente Penserini, per la parte relativa al fallimento.

Questa sottocommissione prese come base di discussione il progetto formato dalla precedente sottocommissione nel 1900, ne riesaminò le singole disposizioni e formò il progetto definitivo approvato nel 1906.

Nel 1919, nominata dal ministro Mortara una Commissione per le riforme da apportare al Codice di commercio, una delle sottocommissioni, presieduta dallo Sraffa, diede incarico al commissario avv. Bonelli di formulare un progetto di riforma sul fallimento. Questo progetto non fu esaminato dalla Commissione.

Intanto anche la legge del 1903 sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti diede luogo a critiche e un progetto di riforma fu presentato alla Camera dei deputati dal guardasigilli Scialoja nel 1910 (stampato n. 353).

In conclusione i progetti esistenti sul fallimento sono i seguenti:

i progetti parziali di Penserini, Alaggia, Bolaffio e Mortara preparati nel 1897;

il progetto della prima sottocommissione approvato nel 1900;

il progetto della seconda sottocommissione approvato nel 1906;

il progetto redatto dal Bonelli nel 1919.

Questi progetti sono concatenati fra loro, perchè ciascuno di essi ha servito di base ai successivi, e, sebbene le soluzioni adottate sui singoli punti siano qualche volta variate, l'oggetto delle varie disposizioni, le questioni risolte e in generale la linea stessa delle proposte sono identiche.

I progetti della sottocommissione del 1900 e del 1906 seguono in generale l'ordine del Codice, salva la incorporazione delle disposizioni ora contenute nel IV libro del Codice stesso, e riproducono, nella prima parte, le disposizioni sul concordato preventivo della legge del 1903. Il progetto Bonelli varia alquanto l'ordine seguito dal Codice.

Non è il caso di riassumere, separatamente, il contenuto dei singoli progetti, ma gioverà accennare soltanto ai punti principali in cui sono proposte modificazioni al Codice vigente e a quelli in cui i diversi progetti si discostano fra loro.

Il progetto Bonelli premette una definizione della «cessazione dei pagamenti», definizione che manca nel Codice e negli altri progetti.

Il nostro Codice stabilisce che il fallimento è dichiarato anche di ufficio. Il progetto preliminare Mortara sopprimeva la dichiarazione di ufficio, in considerazione della scarsissima applicazione pratica dell'istituto, ma la sottocommissione ritenne di mantenerla nei progetti del 1900 e del 1906. Il progetto Bonelli la esclude in via generale, salvo alcuni casi speciali enumerati.

L'obbligo del commerciante di fare la dichiarazione della cessazione dei pagamenti è stato abbandonato da tutti i progetti.

Questione grave è quella della competenza del tribunale nei rapporti internazionali. La questione fu largamente discussa dalla sottocommissione del 1906, che per ragioni pratiche e di opportunità di tecnica legislativa decise di mantenere il principio della territorialità, salvo gli effetti di contrari accordi internazionali, stabilendo che il fallimento debba essere dichiarato nel Regno, anche quando vi sia stata una identica dichiarazione di tribunale straniero, nel qual caso la sentenza straniera non può essere resa esecutiva nel Regno. Al concetto opposto, fondato sul principio dell'unità ed universalità del fallimento, va il progetto Bonelli.

Per la dichiarazione del fallimento dopo il ritiro dal commercio il termine di cinque anni, fissato dal nostro Codice, è ridotto a due anni in tutti i progetti; come fu proposto di ridurre a un anno il termine per la dichiarazione del fallimento del commerciante defunto. A questa disposizione il progetto Bonelli aggiunge la possibilità di dichiarazione del fallimento, anche dopo il detto termine, della eredità del commerciante non ancora confusa col patrimonio dell'erede.

Il progetto Bonelli prevede espressamente la domanda di fallimento promossa in via di citazione, non preveduta né dal Codice né dagli altri progetti, ma ammessa in pratica.

Alcune variazioni si notano fra il progetto Bonelli e i precedenti circa i mezzi di impugnativa contro la pronunzia del tribunale.

Circa la nomina del curatore, i progetti anteriori distinguevano tra curatore provvisorio, scelto a preferenza fra i notai e curatore definitivo, eletto dai creditori o nominato dal tribunale fra gli iscritti nell'albo. Il progetto Bonelli dispone che la nomina del curatore

provvisorio deve essere fatta fra gli iscritti nell'albo e che egli diventa curatore definitivo se i creditori non ne eleggano un altro. Sulla formazione dell'albo è lasciata libera la Camera di commercio, senza intervento delle giunte municipali - richieste dal Codice e abbandonate anche dagli altri progetti; - nè si richiede di regola alcuna cauzione, come invece si proponeva da progetti anteriori.

Concordano sostanzialmente i vari progetti nel modificare le norme del Codice circa la retribuzione del curatore.

Nel titolo « degli effetti del fallimento » il progetto Bonelli raccoglie quanto riguarda la posizione, personale e patrimoniale, fatta al fallito, la posizione fatta ai creditori, le disposizioni relative alla revocazione degli atti fatti in frode dei creditori, le norme sui contratti in corso.

Importante è soprattutto ciò che riguarda le impugnative degli atti in frode della massa dei creditori, argomento che formò oggetto di ampie discussioni in seno alle due sottocommissioni del 1897 e del 1906. Il sistema del Codice vigente fu abbandonato. Alla determinazione, arbitraria e variabile, di un periodo sospetto mediante la retrodatazione della cessazione dei pagamenti è sostituita una determinazione legale - variabile da sei mesi a cinque anni - secondo la natura diversa degli atti, dei quali si ammette la revocazione. Ma il progetto Bonaffio, seguito dalle Commissioni del 1897 e del 1906, subordina la revocazione alla prova del « dissesto » al tempo dell'atto impugnato. Il Bonelli critica come indeterminato - o forse identico al concetto della cessazione dei pagamenti - il concetto del dissesto e lo abbandona, applicando l'ordinaria azione pauliana, facilitata da una presunzione legale di frode per taluni atti se compiuti entro un periodo di tempo - da sei mesi a due anni - anteriori alla dichiarazione di fallimento. Di tutti gli altri atti, purchè compiuti entro un decennio dalla dichiarazione del fallimento, può pure essere chiesta la revoca, ma la prova della frode in questo caso deve essere fornita dal curatore.

Importanti sono pure le disposizioni circa gli effetti del fallimento sui contratti in corso, materia che nel Codice trova disposizioni frammentarie e che il Bonelli raccoglie in una sezione a parte, nella quale parla della vendita, della

società, del mandato, del conto corrente, dei contratti preliminari, della commissione, della locazione, dell'assicurazione; e questo tema, nel progetto Bonelli, assorbe quello della rivendicazione, che nel Codice e negli altri progetti è regolato a parte.

Non molte nè gravi sono le variazioni alle norme del Codice sul procedimento per la verifica dei crediti e sulla liquidazione dell'attivo, salvo disposizioni più particolareggiate sulla vendita dei beni e sul reparto dell'attivo.

Poche modificazioni sono pure introdotte nella disciplina del concordato, per il quale nel progetto delle sottocommissioni era stabilito un limite minimo dell'offerta (20 per cento) e il preventivo giudizio del giudice delegato sull'ammissibilità dell'offerta. L'uno e l'altro requisito sono esclusi nel progetto Bonelli, che considera anche la forma di concordato per abbandono dei beni ai creditori.

Le disposizioni sul fallimento delle società hanno avuto qualche completamento nel progetto Bonelli.

La parte dei reati di fallimento formò materia di un progetto preliminare redatto dal commissario Penserini e accettato poi sostanzialmente dalle sottocommissioni del 1897 e del 1906 e dal quale solo in qualche punto si discosta il progetto Bonelli. Viene risolta la questione sulla costituzione di parte civile, che la sottocommissione del 1897, dopo discussione, volle limitata solo al curatore nell'interesse della massa (esclusi i singoli creditori) e che il progetto Bonelli esclude del tutto, sulla considerazione che non si possa ottenere alcun risarcimento di danni dal momento che tutto il patrimonio del fallito è già sequestrato. Vengono determinati i rapporti fra giurisdizione fallimentare e quella penale. Nella configurazione dei reati è abbandonata la casistica incompleta e confusa del Codice, per distinguere nettamente i casi di bancarotta fraudolenta, ai quali è essenziale l'elemento del dolo, da quelli di bancarotta semplice, di cui è elemento caratteristico la colpa e separando da questi i casi più lievi, consistenti in pure trasgressioni. Sono disciplinate le responsabilità dei rappresentanti, degli istitutori, degli amministratori, liquidatori e sindaci di società e quelle del curatore.

La materia dei piccoli fallimenti, già regolata dalla legge del 1903, formava un apposito titolo

del progetto della sottocommissione del 1906, denominato « dei dissesti minori ». Un disegno di legge presentato al Parlamento nel 1910 dal guardasigilli Scialoja proponeva modificazioni importanti alla legge del 1903. Di tutti questi elementi trae profitto il progetto Bonelli, che regola la materia nel titolo « del procedimento sommario ». Il punto fondamentale in questa materia riguarda il criterio da adottare per determinare il piccolo fallimento, se cioè si deve tener conto dell'esiguità del passivo (come nella legge del 1903) o dell'esiguità dell'attivo, come proponeva il disegno di legge Scialoja, seguito dal progetto Bonelli. Della condizione del piccolo commerciante si tiene conto solo per le eventuali responsabilità penali e per la dispensa da speciali formalità, nel caso che sia richiesto il concordato preventivo.

Il concordato preventivo costituisce l'ultimo titolo del progetto Bonelli, mentre era il primo titolo del progetto del 1906. Le più importanti modificazioni proposte consistono nel ridurre la misura minima dell'offerta (40 per cento) oggi richiesta, a quella del 30 per cento, qualora si proponga il pagamento in contanti, col deposito immediato di metà dell'importo, e nel consentire che il creditore possa limitarsi a chiedere un termine di due anni al massimo per mettersi in grado di pagare l'intero: e così riappare l'istituto della moratoria, in forma speciale. Altre modificazioni minori riguardano la tecnica del procedimento.

L'analisi del contenuto dei vari progetti permette di riassumere in linea generica le direttive e le finalità, comuni a tutti i progetti, della riforma in questa materia.

Essa tende, per quanto riguarda la procedura, a renderne più semplice e spedito il sistema, per conferire al suo svolgimento la maggiore efficacia possibile, cercando di rimuovere gli inconvenienti del sistema attuale per il quale non di rado il fallimento costituisce una speculazione utile per il debitore e il danno definitivo dei creditori.

L'irrobustimento dei poteri del tribunale e del giudice delegato, al quale viene anche data la veste di giudice istruttore, la semplificazione degli organi del fallimento, la risoluzione di questioni tradizionali circa i mezzi di impugnativa dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale, sanzioni più efficaci e più ade-

quate sono altrettanti mezzi per raggiungere le suaccennate finalità, mentre una ragionevole revisione delle norme del Codice sulla revocazione degli atti fraudolenti e pregiudizievole alla massa dei creditori ed una più precisa e più sicura disciplina degli effetti del fallimento sui contratti in corso rendono più proficua la liquidazione dell'attivo fallimentare da ripartirsi fra i creditori. A ciò si aggiunga una più logica e più limpida determinazione dei reati in materia di fallimento, che renda possibile di colpire gli atti dolosi e colposi del debitore e di tutti coloro che con lui colludano e che, chiamati comunque a dirigere aziende o a prestare la loro opera nell'interesse del fallimento, si dimostrino poco scrupolosi nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato e della osservanza delle prescrizioni che la legge impone a tutela degli interessi collettivi.

Le divergenze tra i progetti riguardano quasi tutte la soluzione tecnica di questioni particolarissime, ma non toccano questi punti fondamentali.

Codice per la marina mercantile. — In quanto al Codice per la marina mercantile, la elaborazione della materia che dovrà formare oggetto delle disposizioni legislative è sufficientemente avvenuta attraverso l'opera di parecchie Commissioni, che si sono susseguite per lo studio della riforma del Codice vigente, antiquato in moltissime sue parti. Alcune questioni pregiudiziali sono da risolvere, come quella della struttura stessa del nuovo Codice, se esso debba comprendere anche la parte relativa ai rapporti privati del commercio marittimo, ora contenuta nel secondo libro del Codice di commercio; come l'altra sull'opportunità di mantenere, ed entro quali limiti, la giurisdizione speciale dei capitani di porto e se per avventura non convenga regolare in modo più generale una giurisdizione sugli affari di diritto marittimo.

Il rinnovamento delle disposizioni del codice, riguardanti i vari istituti, dovrà dare di questi una disciplina tecnica più rispondente alle esigenze attuali del traffico marittimo e agli interessi nazionali. Sono fondamentali, sotto il riflesso del diritto pubblico, le norme per garantire la vera nazionalità della nave, per stabilire il controllo sulla costruzione della nave nell'interesse della sicurezza della navigazione,

per precisare l'ordinamento del personale marittimo, assicurare una rigida disciplina a bordo e via dicendo. E opportunamente il relatore della vostra Commissione ricorda come argomenti della maggiore importanza per rinvigore la nostra marina quelli riguardanti il regime dei porti e gli uffici di collocamento, salvo ad esaminare a suo tempo quale parte delle disposizioni più generali in questa materia possa trovare posto nel codice.

Interessa pure nel più alto grado, per lo sviluppo dei traffici e la floridezza della economia nazionale, un perfetto ordinamento del credito navale. La rinnovazione della legislazione anche per ciò che riguarda rapporti di diritto commerciale marittimo non è meno urgente né meno necessaria per mettere la legge in concordanza con le odierne condizioni dei traffici. Basterà accennare alla disciplina della responsabilità dell'armatore, del contratto di noleggio e della polizza di carico, delle avarie, delle assicurazioni marittime, per mettere in rilievo la importanza della riforma già predisposta dagli studi delle Commissioni, le quali trassero profitto anche da lavori compiuti nelle varie conferenze internazionali.

L'onorevole Rolandi-Ricci, nel suo pregiato discorso di ieri, ha accennato anche ad argomenti che involgono problemi di carattere generale o che interessano prevalentemente il Ministero dell'economia nazionale. Non discosto la importanza degli argomenti trattati e la ripercussione notevole che possono avere sul traffico marittimo, che ha così grande importanza nell'incremento economico di una Nazione marinara.

Conclusione. — Questa lunga enumerazione di precedenti legislativi e di studi preparatori è stata indubbiamente tediosa. Ma - a mio avviso - non inutile se è riuscita a dimostrare quel che mi sembra ne risulti con assoluta certezza.

Da decenni gli elementi per la riforma si sono andati elaborando e maturando, tantoché, rievocandoli ed esponendoli, vediamo dinanzi a noi tracciata la via che il pensiero giuridico è andata percorrendo.

Se anche mancano disegni precisi di legge, ho la coscienza di non aver tolto al Parlamento elementi necessari ad un giudizio. Ricordiamo quale funzione adempissero i disegni di codici, altre volte presentati alla Camera.

Ormai è verità acquisita che assemblee numerose non possono discutere una legge complessa, essenzialmente tecnica quale un codice.

Se si volesse fare un codice discutendolo articolo per articolo, prima alla Camera poi al Senato, e rifacendo la via infinite altre volte per gli emendamenti inevitabili e la loro coordinazione, emergerebbe un centone zeppo di antinomie e di disposizioni inconciliabili. E questo anche supponendo assemblee serene e competenti, perché non è concepibile che si possa condurre a termine un'opera armonica, fatta in collaborazione da sei o settecento persone sedenti in due diverse sedi e operanti in tempi diversi, senza contare che una di queste assemblee è solcata da profonde correnti e preconcetti politici e appassionata da divisioni e talvolta da implacabili rancori polemici.

Del resto questo è ormai acquisito e sicuro, talché in nessun Parlamento nessuno più si leva a sostenere che un codice si debba presentare alle Camere ed ivi discutersi e approvarsi per articoli.

Chi dice « Codice » dice implicitamente delega di poteri.

Potrei osservare - attenendomi ad esempi recenti - che non solo nei codici si è usato della delega, ma anche per altre leggi che avessero un carattere strettamente tecnico giuridico; oppure si è per legge deferito ai regolamenti la disciplina di veri e propri istituti, lontani da ogni carattere regolamentare. Evidente delega anche questa.

Così, per esempio, la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, sull'ordinamento giudiziario si limitò a disporre, nell'articolo 18, che la giustizia nei tribunali è amministrata dal giudice unico nei giudizi di prima istanza in materia civile. Tutte le norme di procedura, che costituiscono vere e proprie innovazioni in alcuni istituti processuali, furono emanate col Regio decreto 27 agosto 1913, n. 1015, in forza della delegazione contenuta nell'articolo 23 della legge.

Più recentemente la legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, enunciò pochissime disposizioni relative alle regole di competenza dei detti magistrati, delegando al Governo le ulteriori norme occorrenti; ed in forza di tale delegazione fu emanato il Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316, che innovò al sistema

processuale vigente anteriormente nei giudizi davanti alle dette autorità giudiziarie e diede anche alcune disposizioni procedurali di carattere generale.

Ancora: la legge 9 luglio 1922, n. 1035, autorizzò il Governo del Re a pubblicare le norme sul procedimento di ingiunzione; ed il testo di queste norme pubblicate col Regio decreto 24 luglio 1922, n. 1036, è in molti punti diverso dal testo allegato alla legge, che il Governo fu espressamente autorizzato a modificare.

E la recentissima legge 24 giugno 1923, numero 1395, per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri ed architetti fa ampia delegazione al Governo, con l'articolo 7, per la emanazione delle norme anche sui punti più sostanziali da disciplinare, quali sono tra gli altri, la determinazione stessa dell'oggetto e dei limiti fra le professioni di ingegnere e di architetto, anche in rapporto ai limiti dell'esercizio professionale dei periti tecnici; materia che evidentemente sarebbe del tutto fuori di ogni potestà regolamentare.

Così è accaduto che i governi si sono presentati ai Parlamenti con disegni di codici, ma con l'intesa che il testo definitivo sarebbe stato cosa assolutamente diversa e che in esso si sarebbe tenuto conto delle idee espresse dagli oratori parlamentari, però con assoluta libertà di apprezzamenti e di valutazione del Governo.

Tutto ciò palesemente, espressamente, non per insidia - intendiamoci.

Quando ebbi l'onore di discutere questo disegno di legge alla Camera, citai, stralciandoli dagli atti parlamentari del tempo, brani di relazioni di Commissioni, di discorsi di relatori e di ministri nei quali era detto e ripetuto: il ministro avrà poi latissimi poteri e sarà commessa alla sua discrezione la redazione del testo definitivo.

Non voglio ripetere ora il già detto.

Certo è che i testi definitivi portavano disposizioni nuove e mutarono profondamente e radicalmente il disegno ministeriale. Così nel caso della delega di poteri concessa dalla legge 2 aprile 1865 per l'unificazione legislativa del Regno. Così, e maggiormente, in occasione del Codice di commercio, del Codice penale e del Codice di procedura penale.

E la giurisprudenza non li dichiarò incostituzionali e furono unanimamente accettati.

Ora che cosa innovo col sistema attuale?

Vi è una innovazione sostanziale ed è l'unica veramente di rilievo. L'aver sostituito al disegno articolato una relazione annunziatrice di linee di riforma non costituisce che una innovazione formale, data la pratica seguita nei precedenti.

La vera, profonda, radicale innovazione consiste nel sottoporre il testo definitivo, non più ad una Commissione reale, ma ad una Commissione parlamentare.

Il Governo questa volta non intende avocare interamente a sé stesso la redazione del testo definitivo, ma chiede al Parlamento di nominare Commissioni che accolgano i più insigni giuristi parlamentari - perchè col Governo redigano la legge definitiva - con una collaborazione che dà all'elemento parlamentare una assoluta prevalenza su quello governativo.

È così. E credo di poter rassicurare in proposito pienamente i senatori Garofalo e Fracassi.

La preminenza delle Commissioni parlamentari è data dal fatto che il Governo è sempre, in questa materia, di fronte alle Camere, potere delegato e si trova pertanto in una condizione di dipendenza - e direi - di necessaria soggezione.

Se io non posso accettare l'emendamento Fracassi, si è anche perchè ricondurrebbe il disegno di legge alla Camera riaprendo per intero la discussione con un'enorme perdita di tempo, non compensata - credo - dal risultato che potrebbe dare la sostituzione della parola « parere » con l'altra « autorizzazione ».

Creda l'onorevole Fracassi che il Governo non vuole ribellarsi alle Commissioni trascurandone il voto; non lo vuole, e se lo volesse non lo potrebbe.

Potrà dissentire tutt'al più in piccole questioni di dettaglio; non potrà opporsi radicalmente e sostanzialmente in questioni essenziali di principio.

Al senatore Garofalo rispondo che se l'accettazione del suo ordine del giorno condusse ad una più stretta e continuativa collaborazione fra Governo e Commissioni parlamentari, l'accetterei senz'altro. Ma dubito che fissare preventivamente una procedura, come quella proposta da lui, possa essere veramente

giovevole e pratico. Potrà avvenire che talora le Commissioni stesse, per avere sottomano un materiale già plasmato sul quale esercitare la loro critica, chiedano e preferiscano esse stesse dei testi precisi. Il sistema semplificherà e agevolerà il compito loro.

Prego quindi l'on. Garofalo di voler mutare l'ordine del giorno in una raccomandazione, che dichiaro di accettare con le limitazioni discrezionali alle quali ho accennato.

Il mio discorso è finito. Da ogni parte di questa Camera sono partiti augurii autorevoli e fervidi perchè l'opera legislativa, che sarà per risultare, sia per essere degna della tradizioni d'Italia e dei suoi nuovi destini.

Io ne ho piena fede perchè l'opera che va a concludersi, piuttosto che ad iniziarsi, avrà la collaborazione dei maggiori cultori del diritto, fra i quali Voi, o signori della Commissione, siete tra i più illustri e pregiati.

L'Ufficio del Governo sarà di raccogliere coordinare e spronare. Se tutta la Nazione - vecchie e nuove provincie - potrà aver norme di diritto che le stringa in un unico vincolo di saggezza e di giustizia, potremo dire che la vittoria è degnamente coronata e che ogni ingiusto confine è per sempre scomparso. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Boselli.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. (*Segui di attenzione*). Onorevoli colleghi, non prolungherò con un mio discorso questa discussione, che si elevò a tanta dignità di dottrina, a tanto potere di eloquenza e nella quale il Senato rattivò nobilmente la tradizione degli insigni giureconsulti i cui ricordi risplendono nella sua storia. (*Bene*).

Di importanti argomenti trattarono i miei colleghi relatori della Commissione, maestri nella scienza, promotori efficaci di giusti avanzamenti nella vita del diritto italiano.

Nè voi gradireste che io tornassi ad argomenti intorno ai quali ed essi e gli altri oratori che illustrarono questa discussione già hanno gettata tanta luce.

L'onorevole ministro parlò or ora degli intenti, dei criteri, del metodo onde si svolgerà l'opera riformatrice e innovatrice ed egli ne presentò al Senato il disegno con tale ampiezza e precisione, che non solamente sono segno di

avanzata elaborazione, ma promessa sicura del sollecito e ben diviso andamento dell'opera stessa, che, secondo l'onorevole Guardasigilli, si appressa alla conclusione.

Io mi limiterò all'ufficio mio, al disegno di legge.

Circa la proposta del senatore Garofalo, il ministro espresse al proponente il desiderio che il suo ordine del giorno sia mutato in una raccomandazione.

Ciò significa che nella sostanza egli fa buon viso a tale proposta e buon viso farebbe anche la Commissione, se nonchè non può, tale proposta, per quanto apprezzata, prendersi, come il ministro osservava, a regola generale e costante, e come fondamento degli ulteriori lavori di elaborazione. Il ministro affermò che questa elaborazione procederà con diretto e stretto accordo con lui e, nello svolgersi dei comuni lavori, il senatore Garofalo, che ne sarà parte autorevole, sceglierà quei casi nei quali la sua proposta, in più casi opportuna, potrà giovare a prevenire preferenze preconcepite, a così dire, nelle soluzioni ed anche ad evitare un doppio lavoro nel redigere testi diversi prima e dopo l'esame delle Commissioni collaboratrici. Per ciò la nostra Commissione si unisce al ministro nel pregare il senatore Garofalo di tramutare la sua proposta di Ordine del giorno in una raccomandazione, che di certo il ministro terrà in conto.

Io penso che il senatore Fracassi accederà all'invito del ministro e non insisterà nella sua proposta di emendamento. Per altro alla proposta sua va data lode per classicità parlamentare, poichè essa mosse dall'intento di mantenere integra la funzione legislativa nel Parlamento.

Ma la proposta del senatore Fracassi contrasta con l'essere stesso del disegno di legge che ci sta dinanzi. Del resto sostanzialmente il ministro, senza pur prendere un impegno, assicurò che i voti della collaboratrice Commissione parlamentare, avranno, per l'autorità che è loro propria, un vigore prevalente nelle decisioni.

Ed io vorrei pregare il senatore Fracassi a considerarlo meco se costituzionalmente convenga, se si possa da una assemblea politica delegare poteri suoi ad una parte di coloro che la compongono. La delegazione che si fa al potere esecutivo induce in esso, mantiene

pienissima responsabilità. La delegazione ad una parte dell'assemblea sarebbe una delegazione affidata ad un nucleo irresponsabile; e se questo male usasse della delegazione, all'assemblea delegante mancherebbero quelle facoltà che può esercitare verso il Governo disfacendone l'opera o censurandolo. (*Segni d'assenso*).

Estensione del mandato o altrimenti delimitazione dei confini per quanto concerne modificazioni o rinnovamenti degli istituti del Codice civile dentro le costruzioni giuridiche esistenti.

Sovra questo punto mi occorre premettere una osservazione circa quanto il ministro ha esposto. Non vi è dubbio che questa opera riformatrice ha carattere di urgenza, ma l'urgenza della unificazione con le provincie di recente venute all'amplesso nazionale non è troppo maggiore di quella che riguarda la riforma in se stessa. Il fatto che le riforme legislative a cui ora ci accingiamo, sono da lungo tempo preparate, dimostra che si tratta di riforme, ch'è oramai urgente siano recate ad effetto.

Sta bene che si effettuano insieme con l'unificazione legislativa rispetto alle leggi esistenti nelle provincie nuove, ma sono due intenti urgenti che si trovano, per così dire, sul medesimo piano. Nè qualche estensione che possa ammettersi rispetto ad alcuni istituti giuridici non positivamente enumerati nell'articolo della legge, sarebbe tale da cagionare ritardi sensibili. Basteranno ad evitarli tanti studi già compiuti, e le Commissioni elaboratrici saranno composte di uomini pronti a valutare simili studi.

Mi occorre fare un'altra dichiarazione. Bene è inteso, coloro che parlano di estensione ammettono l'esclusione dell'argomento positivamente escluso dal Governo: rimane inteso che è escluso tutto ciò che riguarda il divorzio, così nella sua forma intera e manifesta, come in tutti quegli accorgimenti, infingimenti o istituti precorritori che potessero farlo introdurre od iniziare nella nostra legge. Tale è il pensiero del Governo dichiarato nelle due Camere, tale è il pensiero della nostra Commissione, e tale senza dubbio è il pensiero della maggioranza del Senato. (*Approvazioni*).

L'estensione della quale discorro non porterebbe a variare la struttura degli istituti

giuridici esistenti nel Codice civile, ma solamente ad apportare in essi delle riforme derivanti da affinità con altri istituti, dal giusto consiglio dei tempi, dai requisiti della scienza progredita.

Ma insomma anche su questo punto parmi vi sia concordia tra il ministro e la nostra Commissione. Non è il caso di alzare barriere teoriche che potrebbero essere o troppo forti o troppo deboli. La legge ammette che si possano trarre tutte le conseguenze che procedono dall'esame delle leggi vigenti nelle provincie redente. È ammesso il coordinamento, è ammessa la perfezione tecnica, è ammessa l'unificazione del Codice civile con gli altri Codici. La interpretazione che abbiamo intesa or ora del ministro è conforme alla interpretazione mia. Caso per caso si vedrà che cosa convenga fare. Nè egli alza le barriere ad opporsi, nè la Commissione abbatte ogni barriera.

E qui, onorevoli colleghi, il mio compito sarebbe finito.

Ma consentite ch'io palesi il pensiero che mi accompagnò in tutti questi giorni ascoltando i vostri discorsi, seguendo le vostre manifestazioni.

A me sembra storico il rilevare come nella presente discussione il Senato non solamente assorgesse ai fastigi della sapienza giuridica, ma facesse opera di sapienza politica, con quello spirito liberale che sempre anima questo Senato, e con quel senno sicuro, con quel senso della vita che si vive, che è tanto vostro, onorevoli colleghi.

I concetti qui svolti, la maggior parte delle proposte avanzate significarono l'unione essenziale tra gli istituti del diritto e quella politica sovrana, che pone i fondamenti dei consorzi sociali, che segna il corso della civiltà, che regge, che guida e che impronta la vita dei popoli. (*Approvazioni*).

Ond'è che il diritto privato è tutto penetrato dal diritto pubblico; nè il concetto della legge che nutriva Cicerone nel Senato della Repubblica, benchè già la libertà vacillasse, era uguale a quello cui piegava Triboniano nelle aule imperiali: e nel sopraggiungere delle reazioni italiane si mutilava il Codice Napoleone: e per contrario dopo il '48 il Codice Albertino deponeva antiche spoglie: e nel Codice del '65 si sente il soffio dei tempi nuovi.

Lasciate che per un istante io mi soffermi su talune vostre manifestazioni, che si attengono non solo al giure, ma anche alla più alta politica nazionale.

Il Senato, fermo ai principi suggellati dalla coscienza nazionale, vuole serbata la indissolubilità, l'ordine, la compagine della famiglia, che formano una delle nostre maggiori forze morali e politiche (*applausi vivissimi*); il Senato questo vuole; ma vuole insieme che gli istituti famigliari s'accordino col sentimento umano, che sempre più si perfeziona, s'accordino cogli impulsi del pensiero civile, che sempre più si eleva. (*Approvazioni*).

Il Senato vuole che la proprietà, che è un altro fondamento della vita sociale, che la proprietà trovi nella legge il suo stato civile aperto e sicuro (*approvazioni*), e trovi agevolezza in quelle vicende che giovano a rendere sempre più pronta e feconda la sua attività (*Approvazioni*).

Il Senato vuole che tutto ciò che è fervore e costruzione di vita economica trovi propizia la legge, per fomentare i progressi che valgono, e vigile la legge per frenare gli eccessi e impedire gli inganni apportatori di rovine. (*Approvazioni*).

Il Senato vuole che le istituzioni popolari del credito, della assistenza, della cooperazione siano munite di previdenze e di provvidenze, che le tutelino e le avvalorino, augurando che le leggi che le concernono abbiano ordine e compimento di codificazione.

Vuole il Senato che sia salva la gloria dei principi liberali del nostro diritto internazionale, che l'Italia inaugurò anche nel diritto privato, ma che, per via di accordi internazionali informati a reciprocità, si provveda affinché l'esempio precursore dell'Italia, purtroppo non imitato da altri Stati, non riesca a danno e ad ingiustizia dei cittadini italiani. (*Applausi vivissimi*).

Vuole anche (e qui io non dovrei parlare di argomento che il senatore Mortara trattò con tanta autorità) che la procedura civile si atteggi a maggiore semplicità, che il procedimento civile si svolga e si compia con maggior celerità, ma che, ad un tempo, nulla si perda di ciò che giova alle ragioni della giustizia pienamente ricercata e vagliata.

E il Senato vuole ciò che ieri il collega Rolandi-Ricci invocava, con tanta luce di dottrina e con tanto valore di esperienza, il Senato vuole, che finalmente nel diritto marittimo, ordinato in un proprio Codice, si ottengano quegli istituti giuridici che da tanto tempo si propongono, secondo i voti della marina mercantile, di quella marina mercantile, onorevoli colleghi, che sarebbe una delle sorgenti più cospicue del nostro rinnovamento economico se l'Italia volesse pensare all'ingente perdita di capitali, all'esodo sempre crescente di incomparabili lavoratori, iattura che continuamente si aggrava per l'incredibile oblio in cui tiene i traffici e le industrie del mare una nazione segnatamente marittima come la nostra. (*Approvazioni*).

Potrei proseguire, ma stancherei il Senato!

Voci. No, no.

BOSELLI. Onorevoli colleghi. Certo egli è che in questa discussione il Senato portò luce di sapienza giuridica e politica, e utili avvedimenti per l'incremento della vita nazionale.

Giuseppe Pisanelli, il maggior autore del Codice del 1865, il maggiore oratore di quel Codice nel Parlamento, lo poneva sotto l'egida di Gian Battista Vico e lo diceva informato ai principi della scuola giuridica nata in Italia, scuola la quale comprende insieme l'elemento razionale e l'elemento fenomenale e nella quale si abbracciano la filosofia e la storia. È la scuola che ha per fondamento il diritto romano, del quale in tanta parte il Codice Napoleone non è che il travestimento: è la scuola che sa le evoluzioni, che il corso dei tempi porta negli istituti del diritto e le concorda con le nostre tradizioni e coi nostri costumi. È la scuola la quale accoglie gli istituti sorti o disegnati in altri paesi, ma nell'accoglierli porge ad essi l'impronta del genio latino. (*Bene*). È la scuola della misura e della proporzione.

Ad essa l'ingegno napoletano diede splendore; ad essa mirava Romagnosi, e Pellegrino Rossi la illustrò, e Pasquale Stanislao Mancini la segnalò nella Vocazione del Diritto.

A questa scuola torna la scienza italiana rigogliosamente: i suoi principi informano le relazioni del Governo e quelle della nostra Commissione: e da essa, io ne ho fiducia, ci verrà quel migliore dei codici, che il senatore Scia-

loja ha invocato con eloquenza tanto viva e stringente.

Onorevoli colleghi. All'opera rinnovatrice e innovatrice sia di buon presagio la guida del ministro che ebbe nutrimento giuridico nello Studio di quella Bologna, che, con Ravenna e con Padova, ridestò il culto del diritto e ne diffuse le glorie; di quella Bologna, dove i glossatori e i dottori non furono solamente annotatori, ma furono vivificatori del diritto. (*Approvazioni*).

Col nome di Giambattista Vico, col nome di Bologna insegnatrice, io saluto l'opera solenne, riformatrice e innovatrice, alla quale oggi il Senato conferisce l'altissima sua autorità. (*Vivissimi e generali applausi. Moltissime congratulazioni dai ministri e dai senatori*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro e il presidente della Commissione hanno già manifestato il loro parere circa l'ordine del giorno del senatore Garofalo; li invito ora a manifestare il loro pensiero circa gli ordini del giorno presentati dai senatori Di Stefano e Nuvoloni.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. Già l'altro giorno il senatore Scialoja, a nome della Commissione, ha invitato i senatori Di Stefano e Nuvoloni a non insistere nei loro ordini del giorno, e i due colleghi hanno dichiarato che li avrebbero mantenuti solo come espressione del loro individuale pensiero; perciò la Commissione non si è intrattenuta né ad assecondarli né ad esaminare quei punti rispetto ai quali poteva dissentire.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Garofalo, Di Stefano e Nuvoloni se hanno nulla da aggiungere alla dichiarazione del presidente della Commissione.

DI STEFANO e NUVOLONI, fanno un cenno negativo.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Giacchè l'onorevole guardasigilli ha manifestato nel modo più esplicito il suo proposito, che tra il Governo e la Commissione parlamentare (e deve intendersi della intera Commissione), vi sia uno stretto contatto, con assoluta prevalenza dell'elemento parlamentare, programma che forse va oltre

ciò che io aveva proposto, il Senato vorrà prendere atto di tale promessa, per effetto della quale, il mio ordine del giorno non ha più ragione di essere.

Aderisco quindi all'invito dell'onorevole guardasigilli, al quale si è associato l'illustre presidente della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Allora gli ordini del giorno presentati dai senatori Garofalo, Di Stefano e Nuvoloni, si intendono convertiti in raccomandazioni.

VITELLI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho ascoltato con molta attenzione i discorsi pronunciati in questa aula sul disegno di legge in discussione, dagli onorevoli membri della Commissione, dall'onorevole ministro e dagli altri senatori; nè occorre dire quanto io abbia imparato da essi. Non sono però svaniti i dubbi, suscitati nell'animo mio dal breve discorso del senatore Garofalo, il quale pare che in questo momento abbia ritirato il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo ha convertito in raccomandazione, la quale è stata accettata dall'onorevole ministro, il quale ha detto che consente nei principi che lo avevano ispirato.

VITELLI. Benissimo; ma indipendentemente da ciò che pensa ora il senatore Garofalo, permangono in me i dubbi suscitati dal suo discorso. E continuo a credere non vi siano garanzie sufficienti che i Codici saranno riformati secondo le idee prevalenti nel Senato. Ho sentito dire dal ministro che un Codice non si può discutere da centinaia di persone. Questo naturalmente lo sapevamo tutti fin dal principio, e nessuno chiederebbe una discussione siffatta; ma non è davvero assurdo pretendere di conoscere secondo quali direttive la riforma sarà fatta. Queste direttive, badate bene, dovrebbero essere date non a parole, ma concretate in uno schema, su cui si potesse dare un voto. Oggi abbiamo sentito parlare diverse persone con diverse opinioni. Quale sia l'opinione del Senato io non so dire. Una sola esplicita solenne dichiarazione è stata fatta dall'onorevole ministro, anche con un certo *pathos*; la dichiarazione cioè antidivorzista. Ne sono lieto, perchè anch'io, al mio tempo, ho partecipato ad una lega (o società che si voglia dire) an-

tidivorzista; e antidivorzista sono ancora, beninteso senza nessun preconcetto religioso. Ora noi non sappiamo neppure se sarà proprio il ministro attuale colui che porterà a termine la riforma che gli affidiamo. E del resto, sapreste forse dirmi che cosa il Senato ha votato intorno al divorzio? Assolutamente niente. Dunque noi diamo addirittura carta bianca al ministro. Ripeto la parola che ho sentita dire da moltissimi senatori, noi firmiamo oggi una cambiale in bianco senza che vi sia segnato nemmeno il limite massimo della somma. Tale coraggio mi manca, e voterò contro.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove provincie:

1°) a modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, la adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

2°) ad emanare nuovi codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;

3°) a coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Su questo articolo ha chiesto di parlare il senatore Gallini ed io gliene do facoltà.

GALLINI. Era mio proposito di fare qualche osservazione sopra il procedimento civile, e specie sui temi non trattati della conciliazione e dell'arbitrato. Ma, dopo il dottissimo discorso dell'onorevole guardasigilli, dopo l'alta, solenne parola del senatore Boselli, mi credo in dovere di rinunciare alla parola.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato, il nuovo Codice di procedura civile, ed i nuovi Codici di commercio e per la marina mercantile, saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre Sottocommissioni.

Su questo articolo ha presentato un emendamento il senatore Fracassi, che propone:

alle parole: al parere, sostituire le parole: all'approvazione.

Domando al senatore Fracassi se mantiene il suo emendamento.

FRACASSI. Il presidente della Commissione ha interpretato perfettamente il pensiero che mi ha mosso a presentare il mio emendamento.

Egli ha fatto anche una osservazione finissima di diritto costituzionale; ed io mi guardo bene dal dibattere una simile questione con lui che mi ha invitato a ritirare il mio emendamento. Ad un invito dell'illustre presidente della Commissione non posso che aderire; e lo faccio tanto più volentieri perchè, come l'onorevole Boselli ha già rilevato, il guardasigilli ha dato assicurazioni esaurienti sulla portata che darà al parere della Commissione.

Egli ha detto precisamente che il Governo darà « un'assoluta prevalenza al parere delle Commissioni parlamentari ». Dopo le parole del Presidente della Commissione e la dichiarazione dell'onorevole guardasigilli della quale prendo atto, io non ho che a ritirare il mio emendamento.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Io desidero soltanto un chiarimento, dalla cortesia del Guardasigilli, dalla gentilezza della Commissione. Ha detto l'onorevole ministro che la Commissione parlamentare avrà una assoluta prevalenza nella collaborazione. In seguito a questa dichiarazione di cui sono lieto, non mi lamento niente affatto

che si sia delegata la potestà di legiferare al potere esecutivo, anche perchè so che i Codici non possono essere discussi utilmente in assemblee numerose come la Camera ed al Senato. Desidererei però che la collaborazione non fosse una frase vuota di senso e priva di contenuto, e si esplicasse invece efficacemente. A tal fine domando: quando si saranno compilati i codici e sottoposti all'esame della Commissione parlamentare; i senatori e i deputati, avranno, nei limiti dell'interpretazione dell'art. 2, la facoltà di formulare emendamenti e modificazioni e presentarli alla Commissione stessa?

E questa avrà il dovere ed il diritto di prenderli in esame, ed esprimere su di essi il suo parere, affinché poi la Commissione ministeriale, a sua volta, ne tenga conto?

Desidererei, come è facile comprendere, una risposta affermativa, poichè mi sarebbe assai grato che ogni senatore e ogni deputato potesse serenamente ed a ragion veduta, quando avrà sott'occhio il progetto di legge, e lo avrà esaminato esprimere il suo avviso e formulare le proposte che credesse opportune.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi sembra che il disegno di legge non autorizzi incertezze.

Col primo articolo il Parlamento delega al Governo la compilazione della legge. Ma il Governo deve avere l'assistenza, il consiglio, l'aiuto di una Commissione parlamentare.

A questa Commissione noi sottoporremo i nostri progetti; potranno essere a volta a volta delle enunciazioni di principi, potranno essere quei progetti articolati dei quali così vivamente si lamenta l'assenza, potrà essere questo o quello secondo che la pratica consiglierà. Non ritengo opportuno precisare una procedura preventivamente. Se la collaborazione fra Governo e Parlamento deve essere continua, intima, cordiale, fatta di lavoro svolto in comune, giorno per giorno, fissare una procedura, vuol dire impacciare piuttosto che aiutare. Volta a volta la Commissione potrà esprimere i suoi desideri anche circa la procedura da seguirsi.

Per questo ho chiesto all'onorevole Garofalo di non insistere nel suo ordine del giorno. Per

questo credo adesso di poter tranquillare completamente l'onorevole De Blasio se egli si preoccupa della piena collaborazione della Commissione parlamentare. Resta inteso però che non ogni senatore o deputato potrà intervenire. Questo sarebbe senza precedenti e contro lo spirito e la lettera della legge che ora si sta discutendo.

In quanto all'ordine del giorno Fracassi che all'art. 2 vuol sostituire alla parola « parere » l'altra « autorizzazione », osservo: è possibile che il Parlamento deleghi i suoi poteri ad una sua Commissione?

Tuttavia non si dubiti dell'importanza e dell'autorità che potrà avere la Commissione. Essendo essa emanazione ed esponente delle Camere da questo solo le deriva la maggiore autorità.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. L'onorevole guardasigilli mi pare che abbia chiarito bene l'importanza della delegazione.

La responsabilità rimane intera nel Governo: questo è il punto. Il Parlamento, mercè la sua collaborazione, ha ed esorcita una autorità morale che l'onorevole guardasigilli annunzia sarà prevalente, fin dove egli crederà giusto ed opportuno ch'essa prevalga. Più in là non può andare, perchè egli impegnerà in tutto ciò che deciderà, non la responsabilità della Commissione, ma la responsabilità del Governo.

Mi pare che ciò debba rimanere ben stabilito; responsabilità politica nel Governo, autorità morale, consentita dall'onorevole guardasigilli, nella Commissione parlamentare.

E poichè ho la parola, io intendo interpretare l'ultimo articolo in questo senso, che il guardasigilli si riserva la libertà di applicarlo praticamente come crederà meglio; perchè non immagino che egli intenda collaborare con sei Commissioni del tutto e sempre separate; e gioverà meglio una Commissione generale colla quale il ministro concerterà i modi della collaborazione e il funzionamento coordinato delle Sotto commissioni. (*Approvazioni*).

DE BLASIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Vedo bene di non essere stato inteso. Io ho chiesto: quando i codici saranno

presentati alla Commissione, parlamentare ogni senatore o deputato, tenendoli allora sottocchio, e potendoli attentamente studiare, avrà sì o no la facoltà di formulare emendamenti e sottoporli alla Commissione? (*Rumori*).

PRESIDENTE. Le dichiarazioni del ministro e del Presidente della Commissione escludono nel modo più assoluto ciò che ella chiede. Se ella crede di persistere nel suo punto di vista occorre che presenti un emendamento.

DE BLASIO. Io l'emendamento l'avevo formulato, ma non lo presento dal momento che si vuole (a quanto pare) deferire alla Commissione, ogni potere senza che alcun parlamentare abbia facoltà di formulare ufficialmente proposte di emendamenti e modifiche.

Io credevo che la collaborazione si dovesse intendere nel senso, che la Commissione da una parte e ciascun senatore o deputato dall'altra avessero la facoltà di far proposte concrete sul testo dei progetti, ma vedo, pur troppo, d'essermi ingannato e che la sola Commissione parlamentare ha questo diritto. Ma allora mi si consenta di rilevare che la collaborazione parlamentare non è così ampia com'è si crede e come il ministro nella sua relazione dice di desiderarla mentre la riduce a nulla.

PRESIDENTE. Allora ella rinuncia a presentare un emendamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Chersich a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CHERSICH. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2210, che istituisce ad Abbazia un Regio Ginnasio intitolato a Dante Alighieri ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Chersich della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2144, che autorizza la demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Amero d'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli, Barzilai, Bergamasco, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombrini, Bonazzi, Boni, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capotorto, Casati, Chersich, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Corbino, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansucto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Riscis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fabrizi, Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Fill Astolfone, Fracassi, Fradeletto, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghillieri.

Libertini, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Mariotti, Martinez, Martini, Mayer, Mazziotti, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pittacco, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rava, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin Jacur, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Squitti.

Tacconi, Taddei, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vighiani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio, e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » (N. 611):

Senatori votanti	167
Favorevoli	123
Contrari	44

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 17,30).

Licenziato per la stampa l'11 dicembre 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche